

Giustizia e minori: il processo minorile tra rischio di riproduzione di dinamiche familiari problematiche e diritto alla sanzione

di Franco Prina

Introduzione

Il processo penale che si celebra nelle aule dei Tribunali per i minorenni è di solito (salvo cioè quando l'imputato, ormai divenuto maggiorenne, si presenta da solo) un incontro dei giudici o, più in generale, del sistema degli operatori della giustizia minorile di cui il giudice è parte, con il minore e la sua famiglia. Intorno a questo incontro si possono svolgere diversi ordini di riflessioni.

Da un lato esso può costituire l'occasione per riprendere, aggiornandole nel tempo, le analisi da sempre al centro del dibattito criminologico¹ sulle responsabilità (e, in genere, sul fallimento) dell'agenzia educativa primaria nel suo rapporto con il minore, sulle carenze e i limiti delle figure genitoriali, sul peso che, nella commissione del reato, hanno avuto le pregresse vicende del nucleo familiare nello specifico contesto socio-culturale in cui è collocato.

Dall'altro si può cercare di guardare più da vicino alle dinamiche che l'evento costituito dalla sequenza reato-denuncia-processo determina: atteggiamenti e comportamenti degli adulti di fronte al comportamento deviante del minore; effetti, per lo stesso minore, della reazione della famiglia; conseguenze della vicenda sulle relazioni familiari e sulle relazioni famiglia-con-

* *Presentato dall'Istituto di Sociologia.*

¹ Una buona sintesi delle ricerche in materia di rapporto tra famiglia e delinquenza minorile, che ne mette in luce la parzialità e i limiti, si può trovare in G. De Leo, *La devianza minorile*, Roma, NIS 1990, al cap. 5.

testo sociale allargato, ecc. È evidente che in questo tipo di riflessioni la famiglia viene considerata non solo come concreta realtà fatta di persone, relazioni, condizioni, comportamenti, ma come ambito di comunicazione, luogo di scambio di messaggi simbolici e sfera in cui si determina un costante lavoro di ridefinizione delle identità dei suoi membri.

Contigua a questa prospettiva – e per molti versi meno scontata – vi è quella della omogeneità di molte delle attitudini vigenti nel sistema penale minorile con i tratti non sempre costruttivi della relazione adulti-giovani (e genitori-minori devianti, in particolare) così come si è andata strutturando nei tempi più recenti.

A questa intuizione, in particolare, si ispireranno le pagine che seguono, nelle quali, dopo aver richiamato le posizioni di quanti vedono il sistema del diritto minorile, nel suo concreto esplicarsi, come un ambito in cui spesso si riproducono i messaggi e gli atteggiamenti che caratterizzano le dinamiche familiari di tipo problematico, si cercherà di indicare alcuni possibili rimedi alla situazione, avendo come punto di riferimento la tutela dei diversi diritti implicati. In conclusione verranno richiamati alcuni interrogativi in ordine alle prospettive di sviluppo del settore, collocando il discorso nella dimensione politica che sempre lo sottende.

1. *Processo minorile e dinamiche familiari*

Abbiamo detto poco sopra che il processo penale può essere considerato un incontro. È indubbio che si tratta di un incontro di tipo particolare, spesso frettoloso (soprattutto in sede di udienza preliminare) e, per il giudice, piuttosto routinario, che tuttavia rappresenta un evento su cui vale la pena soffermarsi, considerando sia i significati che i protagonisti vi attribuiscono, sia le conseguenze che il processo e il modo di porsi dei giudici possono determinare nell'evoluzione del minore².

² «...il processo penale è un momento di grave tensione, perché l'adulto ha tutto il potere e l'adolescente può sentire di trovarsi a dover scegliere tra una sottomissione definitiva e una ribellione durevole» (E. Ceccarelli, *La soggettività del giudice nel punire*, in *Punire perché*, a cura di M. Cavallo, Roma, F. Angeli 1993, p. 148).

Certo non è facile, per un osservatore esterno, scoprire quali siano i significati attribuiti al processo dalle molte e diverse persone che passano nelle aule di giustizia in quanto direttamente (i minori) o indirettamente (i familiari) coinvolte nei fatti che vi si giudicano. La presenza di uno o entrambi i genitori nell'aula di udienza, le risposte alla richiesta di dare informazioni sul minore fanno solamente intuire le caratteristiche delle relazioni genitori-figli, senza che sia possibile approfondirle.

La presenza e l'apporto dei familiari, d'altra parte, è elemento non certo decisivo, al limite marginale della vicenda e dell'esito processuale. Solo in alcuni casi la natura delle relazioni intra-famigliari è oggetto della relazione prodotta dal servizio sociale e contribuisce (ma con margini di incertezza altissimi³) a formulare le valutazioni prognostiche su cui si possono basare le decisioni del collegio giudicante.

Pur con questi limiti, è tuttavia abbastanza evidente che per i diversi 'sistemi' costituiti dai minori e dalle loro famiglie l'elaborazione dell'evento costituito dal reato e dal conseguente impatto con la giustizia non è univoca. Altrettanto evidente è il fatto che le differenze sono correlabili ai caratteri socio-culturali delle famiglie e alle risorse educative di cui dispongono.

Le diverse situazioni potrebbero essere collocate lungo una ideale linea di continuità, ai cui estremi si trovano le posizioni così sintetizzabili:

Atteggiamento di complicità e connivenza	-----	Presa di coscienza autocritica da parte dell'intero 'sistema'
Processo come 'incidente di percorso'	-----	Processo come rito che sancisce di fronte a un'autorità gli impegni e l'avvenuta modifica dei rapporti

³ Di incertezza come elemento caratterizzante la decisione del giudice parla Resta sostenendo che «la decisione circa i minori è una decisione-incertezza; la decisione incertezza si differenzia dalla decisione-rischio per il fatto che in questo caso i termini di riferimento della decisione sono noti, ma è imprevedibile l'effetto. La decisione in stato di incertezza muove da una mai completa trasparenza e visibilità delle variabili della decisione e si estrinseca su un "futuro" generazionale in cui la decisione interviene come variabile dentro altre

In sintesi possiamo dire che ci troviamo di fronte:

– in merito alla valutazione ed all’atteggiamento nei confronti del fatto per cui il minore è giudicato, a un *continuum* che va dalla piena complicità, per cui è motivo di rimprovero l’essere stato scoperto, non tanto l’aver commesso un reato (si pensi alle situazioni – come quella di alcuni gruppi di nomadi – in cui la famiglia è all’origine o comunque complice del comportamento deviante, o all’utilizzo dei minori da parte delle organizzazioni della malavita organizzata⁴), alla rielaborazione dello stesso fatto all’interno di una presa di coscienza di tutti delle problematiche relazionali e delle responsabilità personali (avendo il reato e la denuncia funzionato come occasione di confronto sugli stili di vita, sul rapporto con le regole, sulla qualità delle relazioni, ecc.);

– alla conseguente diversa attribuzione di significati al processo: da incidente di percorso nei cui confronti sono da adottare tutte le possibili strategie difensive per sottrarsi alle possibili conseguenze negative, a momento di grande rilevanza simbolica, esso stesso vissuto come sanzione, come occasione per rendere pubblici, di fronte ad un terzo (il giudice), l’avvenuta modificazione dei comportamenti, l’impegno per il futuro e, non di rado, la riappropriazione di un rapporto tra i componenti la famiglia meno distratto, più consapevole.

Tra le due posizioni estreme troviamo un’ampia gamma di situazioni intermedie caratterizzate da difficoltà relazionali di vario genere che il fatto e il processo incrementano o confermano e per le quali il momento dell’incontro con la giustizia è tassello di un percorso accidentato, contorto e contraddittorio.

variabili che essa stessa contribuisce a valorizzare o a minimizzare. L’incertezza è riducibile soltanto marginalmente per quanto riguarda i contorni della decisione...; quasi mai riducibile per quanto riguarda la previsione degli effetti futuri», dal momento che rimanda a «una comunità dove tutto è altrettanto incerto» (E. Resta, *Il diritto e le generazioni*, in *Tutela della famiglia o famiglia sotto tutela?*, a cura di F. Mazza Galanti, Milano, Unicopli 1993, p. 25).

⁴ Al proposito si veda la raccolta di saggi *Ragazzi della mafia*, a cura di F. Occhiogrosso, Milano, F. Angeli 1993. Inoltre, per le considerazioni intorno alle possibilità di prevenzione e contrasto: M. Corsale, *Prevenzione delle condotte socialmente devianti*, «Esperienze di giustizia minorile» 1, 1991, pp. 189-214.

In questo caso, che è il più diffuso tra i minori italiani (non nomadi o extracomunitari), la giustizia si trova di fronte a dilemmi difficili da sciogliere. L'istituzione, anche se vi operano persone competenti e orientate a rispondere in maniera attenta, costruttiva o quantomeno non pregiudizievole al ragazzo, incontra una situazione la cui complessità sfugge, i cui aspetti problematici possono essere solamente intravisti, intuiti, ma non colti nella loro prospettiva dinamica, ed in cui la decisione assume significati e determina conseguenze non linearmente definibili a priori.

Ma è proprio in rapporto alle dinamiche familiari più complesse – tralasciando cioè i due estremi del *continuum*, in fondo più chiari e, per molti versi, meno problematici – che è interessante porsi il problema di come si caratterizzano l'evento processo e la decisione che in esso viene assunta e comunicata.

La tesi che sostengo, condividendo il punto di vista di alcuni osservatori, è che il processo e la decisione che lo definisce non solo non sono risolutivi (come forse alcuni giudici presumono nel momento in cui lo interpretano come strumento rieducativo-trattamentale), ma rischiano di inserirsi appieno in quelle dinamiche distorte, problematiche, patologiche che caratterizzano la relazione tra il soggetto e la sua famiglia.

Sembra infatti esistere una relazione di simmetria, di collusione, tra molti degli atteggiamenti presenti all'interno dei modelli educativi che caratterizzano le famiglie più in difficoltà e gli atteggiamenti che traspaiono dalle decisioni dei giudici.

Con efficace sintesi è stato ricordato⁵ che troviamo frequentemente nelle famiglie dei minori che compaiono in tribunale:

- messaggi inferiorizzanti e denigranti la capacità di autodeterminazione (è ancora un bambino);
- messaggi permissivi (è stata una ragazzata);
- messaggi patologizzanti (è la sua testa che non funziona);
- messaggi invalidati da incoerenza (minaccia di punizione poi non data);
- messaggi disconfermati da altro genitore;

⁵ Cfr. E. Roli, *Intervento penale e risposta sociale*, in *La protezione del minore tra amministrazione e giurisdizione*, a cura di C. Losana e A. D'Errico, Milano, Unicopli 1990, pp. 130-132.

- messaggi confusivi (mutevoli e non congruenti rispetto alle condotte cui si riferiscono e alla loro diversa gravità);
- messaggi di non-risposta, indicatori di indifferenza e disinteresse.

L'articolazione degli atteggiamenti e delle risposte dell'apparato di giustizia si modula molte volte sulle stesse categorie di messaggi (o per lo meno corre l'altissimo rischio di essere 'letta' in uno dei modi citati):

- l'assoluzione per immaturità si identifica nelle posizioni regressivante e patologizzante;
- l'indulgenzialismo è assimilabile al permissivismo;
- il gioco delle parti tra vari magistrati può essere letto come incoerenza e generare confusione;
- la ricerca di fattori incidenti sulla maturità o sul comportamento si presta a rafforzare il messaggio extrapunitivo che conduce all'autogiustificazione;
- l'eventuale diversa posizione tra giudice e operatore sociale (che magari tende a nascondere responsabilità e attenuare giudizi sui comportamenti) implica disconferme e suggerisce possibilità di alleanze convenienti;
- l'assenza di sanzione, infine, fa pensare alla minaccia ripetuta ma non seguita da fatti percepibili come conseguenze 'costose' e coerenti con i divieti posti.

Tutto ciò ha un'incidenza sicuramente molto più intensa sul minore di quanto possa averne l'intenzionalità educativa che appartiene al giudicante, nonostante gli sforzi di comunicare verbalmente il significato delle scelte⁶.

2. *Il processo minorile tra ambiguità normative, problemi organizzativi e strutturali*

Naturalmente non tutto è attribuibile alla maggiore o minore buona volontà o alla diversa capacità del giudice (o del collegio,

⁶ Un esempio di questa difficoltà è quello, tipico, del comunicare e far intendere la differenza tra il perdono giudiziale e il proscioglimento. La differente valenza che assumono i diversi modi di illustrare ai minori il significato delle decisioni del collegio giudicante è sottolineato da F. Abbruzzese, *La punizione e il cambiamento*, in *Punire perché*, cit., pp. 57-60.

composto da magistrati e giudici esperti) di entrare in relazione con l'imputato minorene. Diversi altri elementi concorrono al risultato di rendere poco coerente e significativo un momento simbolicamente molto importante.

I condizionamenti derivano in primo luogo da un quadro di riferimenti normativi che appare permeato da molteplici ambiguità, sintetizzate da Occhiogrosso⁷ nelle dicotomie, presenti nel nuovo Codice di procedura penale minorile: separatezza-non separatezza (dal processo per gli adulti), repressione-educazione, punizione-non punizione, pena-diritto (il processo è già una pena vs. il diritto al processo), specializzazione-non specializzazione.

Nel processo, inserito nella macchina organizzativa della giustizia, e condizionato dai mille problemi che ne derivano, entrano inoltre in gioco elementi oggettivi e strutturali che, oltre a intaccare alcune delle garanzie del diritto formale, producono effetti di tipo comunicativo e simbolico molto importanti.

L'intreccio tra questi diversi elementi (soggettivi, normativi, organizzativi, strutturali, ecc.) può essere esemplificato facendo riferimento ad alcuni degli aspetti delle vicende processuali così come concretamente si svolgono nel quotidiano.

1. Le scelte processuali sono dotate di elevati margini di discrezionalità: è il caso, ad esempio, della riunificazione di processi per vincolarli in termini di continuità, che viene effettuata sulla base delle condizioni processuali dei fascicoli e di scelte organizzative che possono mutare, con scarsa considerazione per le situazioni fattuali o personali (inconoscibili, se non sotto il profilo anagrafico). La conseguenza è il rafforzarsi della percezione di assenza di regole certe, da un lato, e di tendenza alla sommarietà di giudizio, dall'altro.

2. L'esigenza di ricostruire i fatti, approfondire dettagli, identificare specifiche responsabilità dei singoli nel caso frequente di più imputati, è vanificata dal ruolo quasi sempre marginale della difesa (in genere d'ufficio) e dal prevalere di valuta-

⁷ F. Occhiogrosso, *Il processo nella prospettiva dei nuovi diritti*, in *Il processo penale minorile: prime esperienze*, a cura di F. Occhiogrosso, Milano, Unicopli 1991, pp. 21-38.

zioni di routine, pregiudizi, stereotipi: il messaggio che ne deriva è che i fatti in sé contano poco (e di conseguenza il danno inferto alla vittima), dal momento che l'accertamento dei comportamenti e delle responsabilità personali è meno rilevante dell'analisi della carriera delinquenziale (testimoniata dai precedenti e dalle pendenze) e della valutazione delle condizioni psicologiche e sociali del soggetto⁸.

3. Quest'ultima valutazione è naturalmente importante, ma è resa problematica dalla distanza del giudizio dal fatto, distanza che di solito è molto elevata. Ne derivano due conseguenze: da un lato, i tempi di giustizia, nel vissuto del minore, possono essere assimilati all'indifferenza o alla non-risposta di molti genitori; dall'altro – ed è il dato più importante – quando si arriva al processo, il minore che si giudica è del tutto 'altro' rispetto al minore che ha commesso il reato, il quale è un soggetto per molti versi inconfondibile. Anche in presenza di indagini sociali accurate risulta difficile comprendere quali intenzionalità, quale grado di maturità, quale posizione nel gruppo, quali significati, quali aspettative siano correlate ai fatti che si giudicano. La variabile tempo, nel caso dei minori (molto più che per gli adulti), gioca infatti un ruolo decisivo: in quale momento della crescita si colloca il reato, quale evoluzione si è avuta da allora nella percezione del sé e nella relazione con l'ambiente, che cosa può significare nel momento del processo il suo esito, sono altrettanti elementi di grande rilevanza, la cui sottovalutazione equivale ad un messaggio di sfiducia nelle possibilità evolutive insite nella stessa condizione adolescenziale e giovanile.

4. Il ragazzo imputato è, salvo rari casi di grave incapacità

⁸ Ancora E. Roli parla di «mutamento di oggetto del processo penale minore, il quale abbandona sempre più l'attenzione al reato per curarsi, in misura prevalente o addirittura esclusiva, della dimensione individuale dell'autore». Ciò comporta una ridefinizione del compito istituzionale (da circoscritto all'accertamento di responsabilità e all'erogazione di sanzioni a puro pretesto per l'avvio di strategie trattamentali), alla sostituzione del dispositivo culturale del diritto con quello delle scienze umane, alla confusività di messaggi (dal codice normativo-paterno a quello protettivo-materno), all'inversione dei contenuti di ruolo (con scambio tra funzioni giudicanti e funzioni assistenziali-terapeutiche). Cfr. E. Roli, *La pena tra modello giuridico e modello pedagogico*, in *Punire perché*, cit., pp. 153-162.

di intendere⁹, soggetto attivo, che dà senso alle proprie azioni: la sua soggettività dovrebbe allora essere uno dei dati di riferimento, insieme al fatto e alle ragioni delle eventuali vittime (troppo spesso trascurate), forse il più importante «purché noi andiamo ad assumerla, purché noi ci avviciniamo abbastanza per conoscerla e per relazionarci (ad essa)»¹⁰. Il problema naturalmente non è solo di volontà, di disponibilità, ma di strumenti e di condizioni strutturali. Tali condizioni determinano il fatto che spesso nel processo il minore sia marginale: «si parla fra adulti su problemi di altro genere»¹¹. Anche dove questo non avviene, per una scelta dei singoli tribunali di porre al centro del momento processuale la relazione tra il minore e il giudice, resta profondo il gap culturale, fortissimo il deficit comunicativo che separa giudici, minori, famiglie, parti offese, servizi, a proposito del senso dato alle singole parole, ai singoli atti, agli stessi gesti, alla ritualità che ancora in parte accompagna il processo.

Su questa distanza, su questa difficoltà ad entrare in comunicazione si innesta l'elemento specifico e preoccupante che riguarda gli esiti e il modo in cui vengono 'letti' dai destinatari delle decisioni del giudice. In questo senso abbiamo parlato di simmetria con l'atteggiamento degli adulti in generale e dei genitori in particolare.

Se è vero che il minore processato «non percepisce gran che di quello che gli sta accadendo, non comprende il ruolo che gio-

⁹ A nostro avviso la capacità di intendere – anche in un quadro di complessiva immaturità – in genere è presente, nel senso che è chiaro a tutti il confine che separa le condotte lecite da quelle illecite, anche se differenti possono essere i significati attribuiti alla violazione delle norme e le valutazioni circa il valore del danno inferto ad altri. Cosa diversa è la capacità di volere, soprattutto se si ragiona *a contrario*, guardando cioè alla possibilità per il minore di volere qualcosa di diverso dal deviare, vuoi per le particolari condizioni emotive e psicologiche in cui si trova, vuoi per la forza dei condizionamenti ambientali e familiari al comportamento deviante, cui il minore non può sottrarsi pena la perdita dei legami e della sua stessa identità.

¹⁰ G. De Leo, *Intervento penale minorile: apporti pluridisciplinari*, in *Atti delle Giornate Nazionali di studio e riflessione sull'applicazione del nuovo codice di Procedura Penale Minorile*, Milano, Regione Lombardia 1993, p. 42.

¹¹ *Ibidem*.

cano i vari personaggi che si avvicinano intorno a lui»¹² (anche per l'atteggiamento passivo di molti difensori di ufficio), egli tuttavia sperimenta il fatto che quasi sempre si tratta «di un meccanismo che lo afferra, lo indaga e poi lo lascia, senza dargli una risposta concreta»¹³. Dal ragazzo cioè quasi sempre «viene percepito come sproporzionato tutto il meccanismo innestato rispetto all'esito»¹⁴, con la conseguente perdita di possibilità di misurarsi con un punto di riferimento, quello rappresentato nel suo immaginario dalla giustizia, che sicuramente, fino a quando non ne ha diretta o indiretta esperienza, percepisce con chiarezza come istituzione la cui funzione è quella di punire la violazione delle norme. Una istituzione con cui è pronto a ingaggiare un confronto – come ha visto nei film e nei telefilm di cui si è nutrito – usando gli strumenti di cui dispone (la negazione, la sottomissione, il riconoscimento delle proprie responsabilità, la minimizzazione delle conseguenze, l'evocazione di motivi e cause cogenti, ecc.), ma che si aspetta darà una risposta di tipo sanzionatorio. Ciò che si augura è che tale sanzione sia minima ed equa, ossia non diversa, a parità di reato, da quella che sarebbe data ad un altro o a lui stesso, magari da altri giudici, in un'altra circostanza¹⁵.

Che questa sia l'aspettativa è sottolineato da diversi autori che ricordano l'importanza, sotto il profilo educativo, dell'attenzione a non frustarla con comportamenti e atteggiamenti che appaiano incoerenti con il messaggio della ineludibilità delle norme penali da tutti e sempre trasmesso nell'ambito dei processi di socializzazione¹⁶.

¹² A. Nesticò, *Due rilievi critici a proposito dell'applicazione del processo minorile*, in *Il processo penale...*, cit., p. 55.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Lemert ricorda che, a differenza di quanto sostenuto da Mead (per il quale l'imparzialità nell'applicazione delle sanzioni provoca nel criminale l'insorgere di ostilità e intransigenza), molti autori affermano che proprio «la incoerente applicazione di sanzioni è il fattore principale che determina l'avvicinamento dei giovani alle carriere criminali, mediante soprattutto l'insorgere di un naturale senso di ingiustizia» (E. Lemert, *Devianza, problemi sociali, controllo*, Milano, Giuffrè 1981, p. 93).

¹⁶ Roli parla di «modello inevitabilmente astratto di giustizia, valore a cui tutti gli adolescenti sono particolarmente sensibili e attenti e che proprio quelli di essi a

È proprio a partire da questo tipo di aspettative e dall'esigenza di evitare i rischi di ambiguità e incoerenza sopra evidenziati che si può sviluppare un ragionamento sulla sanzione e sul suo possibile caratterizzarsi come 'diritto' il cui riconoscimento può assumere valenza educativa.

3. Il 'diritto' alla sanzione

Gli esiti sopra descritti non sono da rifiutare solamente sotto il profilo educativo (come potrebbe evidenziare un educatore o un terapeuta), ma anche sotto il profilo dell'affermazione del diritto del minore ad essere considerato soggetto titolare di diritti (e, specularmente, di doveri).

Essendo molte e diverse le questioni implicate in questo scenario proverò solo a ricordare che la scelta della rivalutazione della sanzione (di quale diremo poi), così come è qui intesa, nulla ha a che vedere né con le ipotesi neoclassiche di valorizzazione del suo carattere deterrente (oggi peraltro fondate, più che sui presupposti originali dell'impostazione classica, sull'esemplarità della stessa, semplicisticamente correlata all'accrescimento dell'entità delle pene)¹⁷, né con le più reazionarie tendenze all'esaltazione della sua funzione retributiva.

condotta deviante pretendono di veder realizzato con particolare rigore. Giustizia che essi intendono sostanzialmente come proporzionalità tra la loro azione e la risposta del giudice e quindi tendenziale eguaglianza di trattamento, a parità di reato, coi loro coetanei, la quale presuppone dunque che tutti i soggetti rispondano per quello che hanno fatto, non per quello che sono o addirittura saranno» (E. Roli, *Intervento penale e risposta sociale*, in *La protezione del minore...*, cit., p. 132). Corsale ricorda che i ragazzi, soprattutto gli adolescenti marginali di aree sottosviluppate, «denunziano le disparità di trattamento giudiziario, derivanti proprio dalla personalizzazione della responsabilità penale. Sospettano che dietro i trattamenti differenziati tra ragazzi che hanno commesso reati simili ci siano le famigerate raccomandazioni: insomma vivono il diritto e la procedura penali flessibili come un'ingiustizia» (M. Corsale, *Prevenzione delle condotte...*, cit., p. 211). Si veda anche P. Dusi, *Falsa depenalizzazione e ascolto del minore*, in *Punire perché*, cit., pp. 234-237.

¹⁷ V. Olgiati sottolinea come nel settore della giustizia minorile è oggi soprattutto nei confronti dei minori extracomunitari che prevale l'uso simbolico della quantità di sanzioni, nel quadro di un uso strumentale dell'immaginario giuridico da parte dell'Autorità costituita (V. Olgiati, *La criminalità dei minori extracomunitari. Un'indagine sul rapporto tra vulnerabilità sociale e giudicato penale*, «Sociologia del diritto», 1, 1991, pp. 143-164).

Tale riconsiderazione ha due principali obiettivi. Innanzitutto quello di evitare che l'incontro con l'autorità venga «vanificato, in uno dei modi in cui rischiamo di vanificarlo nei nostri tribunali»¹⁸, dove, in molti casi, l'unico che esce dal processo senza danni è il colpevole, con conseguenze in termini di disorientamento per la difformità tra ciò che ci si aspetta e la realtà (l'esempio può essere quello del baule che il ragazzo immagina molto pesante da sollevare e che invece si rivela un baule vuoto).

In secondo luogo l'obiettivo di una valorizzazione della sanzione è quello di evitare l'impropria frammistione tra dimensione punitiva e dimensione rieducativa che riemerge come costante tentazione nella prassi quotidiana. Si cade infatti spesso nell'errore «di accettare il reato come discriminazione nello scegliere i tipi di trattamento educativo a cui sottoporre il ragazzo, quando si sa che il reato di per sé, non è indicatore di nulla rispetto ai contenuti di personalità di un soggetto»¹⁹, giungendo a quella sorta di 'accanimento trattamentale' che fa della sanzione lo strumento per riparare situazioni in cui le rotture si sono sedimentate nel tempo.

D'altra parte, per dirla con Dosi, «il nuovo processo penale minorile ha tutto un *imprinting* rieducativo che lo pone, se male interpretato, ad altissimi livelli di rischio di supplenza»²⁰. Nella stessa direzione spinge «l'ideologia della specializzazione del giudice minorile» che invece di essere intesa come affinamento delle capacità di svolgere la funzione di garanzia che a lui compete, conduce a sovrapposizioni improprie con le responsabilità e i compiti degli operatori e dei servizi sul terreno della promozione delle risorse e della gestione dei casi sotto il profilo del sostegno educativo / terapeutico.

L'alternativa può essere allora quella di «cercare di scoprire, di praticare, di affermare una nuova cultura della punizione»²¹, considerando che «la punizione può essere anche un

¹⁸ P. Dusi, *Quale rapporto tra magistratura e servizi?*, in *Atti delle Giornate...*, cit., p. 128.

¹⁹ D. Scatolero, *Dalla parte di Giudice Onorario*, in *Atti delle Giornate...*, cit., p. 136.

²⁰ G. Dosi, *Il giudice minorile e il rischio di funzioni di supplenza anche nel nuovo processo penale*, in *Il processo penale...*, cit., p. 166.

²¹ D. Scatolero, *Dalla parte...*, cit., p. 136.

diritto del ragazzo, perché essa contribuisce a dare dignità alla persona giovane», la dignità – aggiungiamo noi – di chi è riconosciuto come soggetto, come attore, e non trattato (magari in buona fede, per limitare al massimo la sua permanenza nel circuito penale) come un bambino privo di capacità di comprendere o, peggio, come fascicolo da evadere.

Quella della riflessione e valorizzazione del carattere educativo della sanzione è una posizione che non può essere accantonata con superficialità in nome della giusta preoccupazione per le problematiche socio-psicologiche di cui il minore che compare davanti al giudice è portatore. Essa infatti non le nega, ma considera più costruttivo, proprio per mantenere alla giustizia minorile il suo carattere di giurisdizione «teleologica»²², porre di fronte al ragazzo il dato 'trasparente' e comprensibile della risposta sanzionatoria – pur con le cautele previste trattandosi di minori e con modalità in gran parte ancora da inventare – che non l'ambiguità e l'indefinitezza di risposte diverse, di taglio trattamentale, che per loro natura richiedono l'utilizzo di codici complessi e contesti di preparazione ed esecuzione molto lontani da quelli ristretti e ritualizzati della giustizia.

Senza dimenticare che una risposta sanzionatoria calibrata e 'trasparente' assume in sé significato educativo, nella misura in cui si tratta di:

- un incontro con un principio di realtà, rappresentato dalla sperimentazione concreta che i danni alle cose o alle persone, dando luogo a reazioni, producono conseguenze reali anche per chi li produce (che, ad esempio, li dovrà riparare o ripagare con uno sforzo personale),

- un'occasione di riflessione sui diritti degli altri, delle vittime, che sono persone reali come l'aggressore che pretende rispetto per i propri diritti,

- una possibilità di sperimentazione del senso del limite, ovvero della non legittimità della «pretesa onnipotente di piegare l'ambiente alle proprie condizioni e di dettar legge alla legge»²³,

- un rapporto significativo con una autorità 'paterna' che

²² P. Dusi, *Funzione amministrativa e funzione giurisdizionale a tutela del minore. Rapporti e conflitti*, in *La protezione del minore...*, cit., p. 24.

²³ E. Roli, *La pena tra modello giuridico...*, cit., p. 159.

proprio perché tale può rispondere, almeno parzialmente, al bisogno di riferimenti e di certezze senza i quali l'identità dei ragazzi è sempre più fragile.

Il problema è semmai un altro ed è riassumibile nelle seguenti domande: quali reati sanzionare, in che misura e con quale tipo di sanzione?

È necessaria a questo proposito – a completamento delle riforme che hanno investito gli aspetti procedurali – una seria riflessione sugli aspetti sostanziali del diritto penale che abbia al centro le possibilità di riduzione della sfera dei comportamenti penalmente sanzionati. Si tratterebbe di applicare i principi di quel 'diritto penale minimo'²⁴ che – per tutti ma in particolare per i minori – possono tracciare, con riferimento ai diritti umani da tutelare, nuovi confini tra condotte non penalmente rilevanti e condotte sanzionabili, estendendo e al tempo stesso precisando, ad esempio, l'area coperta dalla formula della 'irrelevanza sociale del fatto'²⁵.

Rispetto al *quantum*, fermi restando i principi del generale contenimento al minimo utile della sanzione e della differenziazione rispetto agli adulti per la minore età, appare coerente con l'impostazione del discorso qui svolto una riduzione dei margini di discrezionalità del magistrato. L'ampiezza di tali margini, sebbene corrisponda all'esigenza di personalizzare la risposta, presenta l'inconveniente già sottolineato di rendere aleatorio il quadro e di far apparire ingiuste risposte diverse a condotte simili.

Quanto alle forme di sanzione da privilegiare, abbandonando una volta per tutte l'idea di una inevitabile equivalenza tra sanzione e carcere, quelle riconducibili al concetto della 'giustizia riparatrice'²⁶ (risarcimento e riparazione del danno, mediazione

²⁴ Sul tema si veda, tra l'altro, A. Baratta, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, «*Dei delitti e delle pene*» 3, 1985, pp. 443-473; L. Ferrajoli, *Il diritto penale minimo*, «*Dei delitti e delle pene*» 3, 1985, pp. 493-524.

²⁵ E. Resta afferma al proposito l'esigenza che tale formula generale divenga formula legislativa garantista (E. Resta, *Il diritto e le generazioni*, cit., p. 24).

²⁶ Alcuni scritti recenti hanno sviluppato, anche in Italia, questa prospettiva. Si veda, ad esempio, M. Bouchard, *Mediazione: dalla repressione alla riela-*

e riconciliazione con la vittima, lavori di pubblica utilità) sembrano essere ricche di potenzialità. La loro importanza consiste nella valorizzazione «del fatto-reato come occasione di responsabilizzazione del minore sullo stesso specifico fatto, mediante risposte immediate di tipo riparativo destinate, da un lato, a ricomporre la rottura dell'ordine delle cose provocata dal reato e, dall'altro, a restituire stima alle persone coinvolte»²⁷. Attraverso i lavori socialmente utili, inoltre, si possono offrire al minore occasioni di incontro e di sperimentazione di alcune opportunità di vita e di relazione diverse da quelle per lui 'normali' (relativamente cioè al suo contesto di vita).

In questo quadro può avere concretezza un concetto di punizione «come strumento di recupero di competenze sociali perdute o non avute»²⁸.

4. *Il diritto alla sanzione nel contesto della tutela degli altri diritti*

I dibattiti che da tempo attraversano la magistratura minorile, gli studiosi e gli addetti ai lavori, non possono naturalmente prescindere, pur senza farsene condizionare troppo, dal contesto socio-politico in cui si svolgono e dalle particolari interpretazioni che alle stesse parole o alle stesse prassi possono essere date, dalle caratteristiche che assume il problema sotto il profilo della sua rappresentazione, della sua dimensione di problema socialmente 'costruito'.

Per questo, sebbene in maniera ancora confusa, dati i rapidi processi di cambiamento che investono la nostra società, è forse utile riflettere su come lo scenario potrà mutare nei prossimi anni e su quali difese possono essere poste in atto per garantire

borazione del conflitto, «*Dei delitti e delle pene*» 2, 1992, pp. 191-202; Tribunale Minorenni di Torino, *Proposte per una risposta penale "riparatoria"*, «*Minori giustizia*» 4, 1994, pp. 26-33; M. Bouchard, *Dove va la delinquenza dei giovani, dove va la giustizia minorile?*, «*Minori giustizia*» 4, 1994, pp. 10-18.

²⁷ M. Bouchard, *La politica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile e i temi per un possibile confronto*, «*Minori giustizia*» 2, 1993, p. 23.

²⁸ M. Santini, *La pena "specialmente a scopo di correzione"*, «*Minori giustizia*» 3, 1993, pp. 19-24.

che prospettive che noi sappiamo essere complesse e risultato 'incerto' di un costante sforzo di riflessione e sperimentazione, vengano delegittimate a favore di soluzioni semplicistiche, protese a soddisfare bisogni di immagine e di assicurazione della maggioranza già garantita.

Che oggi il pericolo sia grande è del tutto evidente. Ne è segnale chiarissimo la profonda ambivalenza che caratterizza la rappresentazione della figura del giudice minorile.

Il giudice, il Tribunale per i minorenni, nell'immaginario collettivo è, da un lato – quando le sue decisioni concernono gli adulti che vengono meno ai propri doveri e alle proprie responsabilità – l'inflessibile e freddo esecutore della volontà di una legge percepita come lontana dalla vita, incapace di cogliere la complessità dei sentimenti, di dare spazio ai punti di vista dei soggetti che vi sono sottoposti, soprattutto quando questi sono privi di risorse; dall'altro – quando le sue decisioni riguardano i minori devianti – è il tollerante e paternalista responsabile della mancata risposta al comportamento che infrange il patto, ai danni che il minore compie.

Due sono i piani da considerare:

1. La stagione che stiamo vivendo rappresenta sicuramente una stagione poco felice per lo sviluppo sereno e costruttivo di una discussione in materia di diritti e di tutela dei più deboli e soprattutto per l'espansione delle risorse di servizio da mettere a disposizione dei minori per favorirne la crescita e degli adulti educanti per sostenerne il ruolo e l'impegno.

Già ora sono moltissimi i segnali di regresso, anche in aree ricche di risorse, in ordine all'impegno dei servizi di territorio, per ragioni strutturali (che sono naturalmente il riflesso di scelte politiche) e organizzative: carenze finanziarie e conseguenti limiti al completamento degli organici portano a rifiutare di assolvere compiti di ufficio, avendo per di più la necessità di scegliere tra bisogni tutti ugualmente meritevoli di attenzione; separazione tra sanità e assistenza porta ad un aggravio di lavoro, a una dispersione di energie e risorse e all'impossibilità per i comuni di piccole dimensioni di far fronte alle esigenze di tutela delle persone in difficoltà che esigono interventi complessi.

Se queste sono le condizioni dell'oggi, non molte speranze ci riserva il futuro in merito all'espansione delle risorse e dei servizi a disposizione delle famiglie e dei minori. Se le parole d'ordine dell'efficienza, della lotta allo spreco, della valorizzazione dei meriti individuali (valori in sé apprezzabili) si collocano, come si collocano, nel contesto di una tendenza a confondere intervento pubblico con l'abborrito statalismo, intervento di sostegno alle situazioni problematiche con assistenzialismo, solidarietà nei confronti delle realtà di emarginazione con incentivazione della cultura della dipendenza, è certo che il rischio di una caduta di tensione e di ridefinizione dell'approccio ai problemi in termini di mero controllo, da un lato, e abbandono/indifferenza, dall'altro, è fortissimo.

2. D'altra parte si fa un gran parlare di esigenza di garantismo, di regole e di ridefinizione dei modi di essere degli apparati di giustizia. Il rischio è che questi discorsi (al di là di quanto si può affermare sul piano generale circa i rapporti tra rivendicazioni di garantismo e posizioni di potere) celino un modo diverso per riproporre come 'nuove' posizioni 'vecchie': nel campo minorile quelle che negano validità alla ricerca, magari piena di contraddizioni, permeata di ambiguità, di uno 'spazio', affidato alla sensibilità e competenza dei giudici, che coniughi il rispetto dei diritti, delle garanzie formali, dell'esigenza di dare una risposta intelligibile ed equa agli occhi di chi sta loro di fronte, con la considerazione della specificità dei minori, con l'attenzione alla loro personalità e alle loro condizioni di vita, con le responsabilità che altri (la famiglia, le istituzioni educative, i servizi di territorio) hanno – anche solo per avere ommesso di fare di ascoltare, di comprendere, di guidare, di sostenere – nella situazione, con la necessità di non pregiudicare, ma anzi al contrario di favorire il cammino di maturazione del ragazzo.

Ecco allora che, in un clima di ostilità nei confronti delle difficoltà e dei bisogni dei minori 'difficili', il discorso del diritto alla sanzione rischia di non assumere le valenze che abbiamo sopra sottolineato, soprattutto se diventa l'unico 'diritto' garantito. Si può infatti affermare, per riprendere, completandola, la frase citata in precedenza, che «la punizione può essere anche un diritto del ragazzo, perché essa contribuisce a dare dignità

alla persona giovane, a patto però che tutti gli altri diritti che lo riguardano siano egualmente rispettati e fatti rispettare»²⁹.

Ma su questo punto il discorso sulla giustizia deve necessariamente lasciare il passo al discorso sulla politica.

²⁹ D. Scatolero, *Dalla parte...*, cit., p. 136.